Corte di Cassazione
Sezione Lavoro civile

Sentenza del 21 maggio 2013, n. 12409

Integrale

Lavoro ed occupazione - retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31912-2007 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza definitiva n. 5424/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2006 R.G.N. 7564/2002;

avverso la sentenza non definitiva n. 4489/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2006 R.G.N. 7564/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2013 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per: in via principale inammissibilita', in subordine accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, il (OMISSIS) esponeva di essere dipendente della (OMISSIS) s.p.a., percependo, dal marzo 1982, un assegno ad personam che dal 1 luglio 1992 inizio' ad essere assorbito in misura corrispondente agli aumenti della paga base disposti dai vari c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sino all'azzeramento in occasione dell'aumento tabellare del 1 gennaio 1996.

Tanto premesso, deduceva la illegittimita' dell'assorbimento operato dall'Azienda, atteso che l'emolumento in questione integrava un vero e proprio assegno ad personam legato al merito individuale; che il predetto assegno, fino al luglio 1992 non era mai stato ne' diminuito, ne' assorbito per effetto degli aumenti introdotti dalla contrattazione collettiva nel corso del tempo; che era stato concesso senza contestuale clausola espressa di riassorbimento; che, pertanto, non ricorrevano le condizioni richieste dagli articoli 113 e 117 del c.c.n.l. del 1990, in forza dei quali eventuali corresponsioni suppletive, rispetto alle tabelle contrattuali, erogate al lavoratore, potevano essere assorbite da successivi aumenti dei minimi contrattuali esclusivamente se dette erogazioni fossero state espressamente configurate dalle parti, con idonea clausola, come assorbibili, sempre che le stesse non costituissero aumenti di merito.

Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di illegittimita' degli assorbimenti operati dall'Azienda e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma in ricorso indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e di ordinare alla convenuta di ripristinare nella retribuzione mensile la somma originariamente corrisposta a titolo di assegno personale.

Si costituiva la societa' convenuta, contestando la fondatezza della domanda, eccependo che il superminimo in questione era stato sempre concesso con la espressa previsione dell'assorbimento; che la presenza di tale clausola era sufficiente al fine di consentire l'assorbimento degli aumenti salariali di cui all'articolo 113 del c.c.n.l., giusta quanto previsto dall'ultimo comma di detto articolo con specifico riferimento agli stessi; che, in ogni caso, tali emolumenti non avevano affatto natura di assegni ad personam legati al merito individuale. Il Tribunale rigettava la domanda.

Proponeva appello il lavoratore; resisteva la societa' appellata.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 23 giugno 2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non assorbibile solo il superminimo corrisposto al lavoratore in epoca anteriore al 21 novembre 1984, accertando, esaminate le clausole contrattuali collettive disciplinanti la materia, che solo da tale data risultava una esplicita e dirimente pattuizione di assorbibilita', disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Con sentenza definitiva del 7 dicembre 2006, la medesima Corte, condannava conseguentemente la societa' al pagamento, in favore del dipendente, della somma in dispositivo indicata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione di entrambe le sentenza propone ricorso la societa', affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria. Resiste il (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve pregiudizialmente rilevarsi, a seguito della riconvocazione della camera di consiglio per il giorno 11 aprile 2013, l'ammissibilita' del ricorso avverso la sentenza non definitiva.

Ed invero risulta dagli atti di causa -esaminati dalla Corte in virtu' dell'eccezione di controparte che, deducendo un error in procedendo, rende la Corte giudice anche del fatto processuale (ex aliis, Cass. n. 7268/12; n. 7932/12)- che la societa' abbia ritualmente riservato l'impugnazione della sentenza non definitiva, del 22 luglio 2005, unitamente a quella definitiva ex articolo **361 c.p.c.** Venendo pertanto al merito si osserva.

2. La societa' ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli **2077 e 2099 c.c.** in relazione al principio di assorbimento dei superminimi nel successivo trattamento retributivo piu' favorevole, oltre ad omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta che la Corte capitolina, con la sentenza non definitiva, ritenne erroneamente che dal contenuto degli articoli 113 e 117 del c.c.n.l. di categoria e dalla

documentazione prodotta, doveva evincersi la non assorbibilita' solo dei superminimi corrisposti al lavoratore in epoca anteriore al 21 novembre 1984, ritenendo necessaria una "contestuale, espressa pattuizione della clausola di riassorbimento".

3. Il motivo e' inammissibile.

Ed invero esso coinvolge la valutazione di norme del c.c.n.l. di categoria che non risulta depositato ne' indicata la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa, con conseguente inammissibilita' della censura (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726; **Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915**).

Inoltre la doglianza, fondata sui generali principi in tema di assorbibilita' degli assegni ad personam, non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla necessita', a seguito dell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile nel caso di specie e della documentazione inerente la concessione dell'erogazione, di una esplicita pattuizione di assorbibilita', accertata nella specie solo dal 21 novembre 1994.

4. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', pari ad euro 40,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.